



C.O.A. NAPOLI NORD  
Anno/N. Prot. : 2020 / 003965  
Data prot. : 18/11/2020  
DOCUMENTO IN ENTRATA  
Cod. classif. : 04

## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Decreto 461 / 2020

*Decreto disciplinante l'attività giudiziaria nel settore civile nel periodo emergenziale : novembre 2020 - 31 gennaio 2021; disposizioni per la trattazione delle udienze ( Tribunale civile -- lavoro )*

### Il Presidente del Tribunale

Preso atto della entrata in vigore del decreto legge n. 137 /2020 che regolamenta "l'esercizio della attività giurisdizionale nella vigenza della emergenza epidemiologica da COVID -19" ;

considerato che con l'art. 23 si definisce l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte precisando che le disposizioni da 2 a 9 dell'articolo si applicano fino alla scadenza dei termini dettata dall'art.1 del D.L.19/2020 ossia sino al 31 gennaio 2021;

considerato che i commi dell'art. 23 che interessano ai nostri fini sono i commi 3, 6, 7,9 oltre all'art. 4 in materia di esecuzione;

vista la delibera del CSM del 4 novembre 2020- " Emergenza Covid – Linee guida agli uffici giudiziari " , con la quale i Dirigenti degli Uffici sono stati invitati a fornire appunto le necessarie raccomandazioni ai magistrati per la trattazione dei procedimenti in numero e modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni sanitarie e le caratteristiche della edilizia giudiziaria ;

ritenuto di precisare che :

- come più volte ribadito il distanziamento sociale in ambito lavorativo, il divieto di assembramento in luogo pubblico e l'uso dei DPI di protezione in ambienti chiusi restano misure cardine "invariate e prioritarie" che devono essere rigorosamente osservate nell'esercizio della attività giudiziaria ;

- la crisi pandemica evolutasi negativamente nel mese di novembre ha reso necessarie misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 e da ultimo con il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce misure rigorose



calibrate sul livello di rischio del territorio regionale individuato sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

-il Consiglio Superiore della Magistratura, con la delibera indicata in precedenza, ha raccomandato di incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

- il Direttore Generale del DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo del programma Microsoft Teams;

-gli Uffici Giudiziari di Santa Maria Capua Vetere hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze da remoto;

sentiti i Presidenti delle Sezioni civili ordinarie e Lavoro nel corso delle riunioni tenutesi nel mese di novembre e ritenuto di fornire alcune indicazioni ai magistrati togati ed onorari del Tribunale;

Tanto premesso

**ADOPTA**

le seguenti linee-guida per la gestione delle udienze civili :

**Le udienze a trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 della legge 77/2020**

Secondo la previsione normativa "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di irratificazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Come già messo in evidenza dal Protocollo di maggio, la legge riserva la possibilità di adottare la modalità in oggetto ad una valutazione effettuata in concreto del giudice. Pertanto alla luce dell'esperienza maturata in questi mesi possono essere indicate le udienze per le quali la trattazione scritta è possibile (e per quanto già detto auspicabile), salva la diversa valutazione in concreto da parte del magistrato.

L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta in via preferenziale rispetto alle altre modalità di trattazione, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) le prime udienze, siano esse di rito ordinario, sommario o cautelare;
- b) le udienze di ammissione dei mezzi istruttori ex art 184 c.p.c.;
- c) le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.;

d) le udienze interlocutorie (verifica esito CTU; bonario componimento; analisi testimonianze svolte; accettazione o meno proposta conciliativa; ecc.) in cui non si richiede la partecipazione personale delle parti o di soggetti terzi;

e) gli A.T.P. ex art. 696 c.p.c. e i conferimenti di incarico ai CTU (art. 221 comma 8 della legge 77/2020);

f) le udienze fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: non si reputa necessario che con il decreto, con cui si dispone l'udienza a trattazione scritta, sia esplicitamente revocato il provvedimento che ha disposto tale modalità di decisione perché, in ogni caso, la causa, dopo la trattazione scritta e la c.d. discussione figurata (realizzata mediante lo scambio delle note depositate dalle parti) sarà decisa o mediante la lettura del dispositivo e motivazione contestuale, oppure mediante provvedimento di conversione dell'udienza in questione in udienza di precisazione delle conclusioni e provvedimenti conseguenziali;

g) l'udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis;

h) l'udienza di trattazione dei procedimenti cautelari (compresi i reclami) e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970; in questi casi il decreto di fissazione dell'udienza conterrà il riferimento al modello di trattazione scritta con la previsione di un termine di deposito di note finali contenenti rispettive istanze e conclusioni;

i) la trattazione di istanze interinali e cautelari quali, a titolo meramente esemplificativo: la concessione e la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649 c.p.c.), la sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283 c.p.c.), la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (art. 615), la sospensione della delibera condominiale impugnata, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, ecc..

**Non sono ritenuti compatibili con l'udienza a trattazione scritta i seguenti procedimenti o attività processuali:**

l) le cause della sezione agraria in quanto richiede la necessaria partecipazione degli esperti agrari;

m) gli A.T.P. conciliativi (il cui presupposto è dato dall'incontro personale delle parti e degli avvocati);

n) le udienze di assunzione delle prove orali costituenti (prova testimoniale, interrogatorio formale, e giuramento);

o) le udienze fissate per la comparizione personale delle parti (per il libero interrogatorio, il tentativo di conciliazione, ecc.).

p) le udienze in materia di procedimenti per convalida di sfratto.

*Per trattare l'udienza con la modalità scritta il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

Va ribadito che, nonostante la formula utilizzata, l'udienza va in ogni caso tenuta sebbene in una forma, quella scritta, diversa da quella tradizionale.

Si ritiene opportuna la redazione del verbale della udienza sia per dare atto dell'avvenuto deposito (o dell'omesso deposito) delle note di trattazione sia per l'adozione dei provvedimenti (o la formulazione della riserva laddove possibile).

Inoltre qualora nella nota di trattazione sia effettuata un'allegazione consentita (ad esempio, una circostanza sopravvenuta alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie) o invocata una questione di rito (non preclusa), il magistrato valuterà se, per consentire la piena esplicazione della facoltà di replica, sia necessaria la fissazione di altra udienza in cui la controparte possa prendere posizione, udienza che sarà fissata non oltre sessanta giorni liberi.

#### Note tardive

Nel caso di note depositate oltre il termine previsto dal giudice nel decreto di trattazione scritta, allorquando detto decreto risulti tempestivamente comunicato alle parti dalla cancelleria, le note c.d. tardive saranno considerate *tamquam non esset* con valutazione da parte del Giudice delle istanze e conclusioni già presenti nel fascicolo. Con salvezza di una eventuale istanza di rimessione in termini motivata ai sensi dell'art. 153 c.p.c..

La legge prevede che i difensori possano avanzare una motivata istanza di trattazione della causa in presenza e che il giudice, se condivide le specifiche ragioni allegate, disponga con un nuovo decreto la differente modalità di trattazione della causa.

Le note, depositate singolarmente o eventualmente anche congiunte, dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e il giudice potrà indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte anche in relazione alle questioni rilevabili d'ufficio.

Il giorno dell'udienza non partecipata costituisce il termine a partire dal quale il giudice deve adottare il provvedimento (ordinanza o sentenza, previa eventualmente concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., o eventuale sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.). La cancelleria annoterà nei registri il provvedimento come ordinanza emessa fuori udienza o sentenza e curerà di effettuare una rilevazione statistica dei decreti di fissazione dell'udienza non partecipata (analogamente per l'udienza da remoto).

#### Le udienze cd. in presenza

La fissazione delle cause "in presenza" proseguirà con la previsione di un orario prestabilito al fine di ottenere una rilevante riduzione sia del numero degli accessi in Tribunale (per ogni unità di tempo considerata) che dei tempi di attesa (in molti casi insistenti o comunque molto contenuti).

Inoltre il giudice non potrà fissare più di quattro cause con la modalità di trattazione in presenza per singola udienza, osservando nella loro fissazione una distanza temporale tra l'una e l'altra non inferiore ad un'ora.

I giudici tratteranno le udienze in presenza fisica nelle stanze loro assegnate osservando il calendario delle udienze in presenza che sarà loro comunicato, articolato nel rispetto di due fasce orarie: 9.00- 13.00 nonché 13.00 - 17.00 al fine di evitare la formazione di assembramenti.

Ciascun magistrato nel periodo emergenziale al fine di salvaguardare le esigenze sanitarie connesse alla attuale situazione epidemiologica terrà una sola udienza in presenza a settimana.

Recependo le linee guida del Consiglio Superiore, più volte richiamate, se l'udienza di assunzione delle prove riguarda più testi/informatori il giudice avrà cura di limitare l'attività a due soli testi/informatori per parte;

Per la stessa finalità potranno accedere al Tribunale (e quindi all'aula di udienza) solo un praticante procuratore per ciascuna parte.

L'accesso verrà consentito all'orario esatto dell'udienza.

Si precisa che gli eventuali provvedimenti di rinvio delle cause vanno necessariamente adottati in forma telematica.

### L'udienza da remoto

L'art. 221 della legge 27/7/2020 al comma 7 stabilisce che:

*Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.*

Il DL n. 137 del 28.10.2020 all'art. 23 comma 7 ha eliminato la previsione che imponeva la necessaria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.

I presupposti per il ricorso alla terza modalità dell'udienza sono, dunque, il consenso preventivo delle parti e, come già visto per la trattazione scritta, una valutazione in concreto rimessa al giudice.

Per esigenze di efficiente trattazione e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore.

Nei casi in cui è ammessa la partecipazione al giudizio di una parte non costituita (ad esempio, il debitore nei ricorsi di fallimento o il coniuge nelle udienze di comparizione) il collegamento da remoto della parte avverrà da un'aula di Tribunale attrezzata al collegamento previa identificazione da parte di un funzionario giudiziario, individuato per ogni sezione da ciascun direttore amministrativo.

I difensori potranno scegliere se comparire anche nella qualità di procuratori speciali dei propri assistiti; in tal caso dovranno munirsi di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art.185 c.p.c.

Si precisa che tale modalità di trattazione sarà operativa anche per le prime udienze in materia di lavoro.

I difensori possono collegarsi in udienza dallo studio professionale o da un ambiente dedicato a studio. Il difensore deve dichiarare sotto la sua responsabilità l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso. Il CTU, i CCTIPP e tutti gli ausiliari del giudice possono partecipare all'udienza da remoto, anche da autonoma postazione.

Le udienze da remoto sono trattate dai magistrati mediante l'applicativo Microsoft Teams, reso disponibile dal Ministero.

Per trattare l'udienza da remoto il giudice deve emettere un provvedimento contenente:

- a) la fissazione di specifica data e ora di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
- b) il link per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo Teams;
- c) l'avvertimento che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;
- d) l'invito ai difensori a depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (non di posta elettronica certificata, incompatibile con l'applicativo Teams) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

Il giudice avrà cura di fissare anche le udienze da remoto a orari distinti, congruamente distanziati, e il provvedimento di convocazione dovrà essere comunicato con adeguato anticipo almeno sette giorni prima della data di udienza, salvo particolari ragioni di urgenza.

Nel caso in cui si verifichi una concomitanza oraria di più udienze, l'avvocato avrà cura di comunicare al giudice, previo deposito nel fascicolo telematico, una richiesta di differimento orario che dovrà pervenire due giorni prima dell'udienza con gli allegati decreti di fissazione contestuale.

Il provvedimento che dispone la trattazione da remoto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria, che aggiorna i registri inserendo tale provvedimento nel fascicolo come "fissazione udienza da remoto" oppure "fissazione con scambio note scritte" (sostituendo quella precedentemente fissata).

All'udienza come sopra fissata, il giudice o l'assistente dà atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento disponendo l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza. Si richiama a tale proposito il dovere di lealtà e probità gravante sulle parti e sui loro difensori ex art 88 cpc.

Il giudice adotta i provvedimenti previsti per la mancata comparizione delle parti, previa verifica non solo della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, contenente il link di collegamento, ma anche previa verifica del regolare collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i difensori ai recapiti telefonici o mail comunicati). In caso di mancato collegamento il giudice attenderà 30 minuti durante i quali proverà a contattare il difensore assente ed all'esito dei quali adotterà i conseguenziali provvedimenti attestando quanto avvenuto.

Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio per dare la parola ai partecipanti.

E' vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

Il giudice cura la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne dà lettura eventualmente attraverso la modalità "condividi schermo" con la quale far visualizzare la finestra del redattore di Consolle.

In caso invece di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice ne dà atto a verbale e rinvia l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (considerata l'oggettiva difficoltà di predeterminare la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii).

Per le controversie di lavoro e previdenza se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali (ad es. ordinanza di pagamento ex art.423 cpc) o istruttori senza la necessità della camera di consiglio il giudice dà lettura contestuale alle parti del provvedimento redatto per iscritto ed all'esito chiude il collegamento da remoto.

Nel caso in cui invece sia necessario adottare il provvedimento all'esito della camera di consiglio il giudice procederà alla chiusura del collegamento da remoto; redigerà il provvedimento che sarà depositato nel fascicolo telematico il giorno stesso della udienza e comunicato alle parti.

Nella ipotesi in cui il giudice ritenga necessario riservare il provvedimento istruttorio e / o decisorio ad altra data né da atto al verbale, chiude il collegamento da remoto, redige il provvedimento sciogliendo la riserva depositandolo nel fascicolo telematico con comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

Il provvedimento del giudice sarà comunicato dalla cancelleria, a seconda dei casi, come verbale di udienza, oppure come sentenza o ordinanza contestuale.

### **Le udienze di convalida di sfratto o di intimazione di licenza**

Sino a nuove disposizioni organizzative il giudice onorario del modulo E che tratta i *procedimenti per convalida di sfratto* terrà udienza nell'aula collegiale sita al piano terra che consente un opportuno distanziamento personale e tratterà non più di 20 procedure ad udienza con la frequenza non inferiore a 15 minuti una dall'altra, a partire dalle ore 9.

Il GOP comunicherà prima dell'inizio dell'udienza agli addetti alla vigilanza del Tribunale i nominativi delle parti delle procedure che saranno trattate al fine di consentire l'accesso solo alle parti interessate. Sarà consentito l'accesso in aula ad un solo difensore per la parte intimante e a un solo difensore per la parte intimata ovvero, in caso di mancata costituzione, all'intimato di persona.

## 6. Le udienze della sezione Esecuzioni

Le udienze dei giudici togati ed onorari in materia di esecuzioni saranno prevalentemente a trattazione scritta, ivi comprese le udienze in materia di:

- a) conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.);
- b) udienze in materia di pignoramenti presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.);
- c) udienze per l'approvazione del progetto di distribuzione delle somme (artt. 596 e ss. c.p.c.);
- d) udienze per la chiusura anticipata della procedura (art. 164 bis disp.att.c.p.c.);
- e) tutte le udienze in materia di contenzioso esecuzioni;

le udienze mediante collegamenti da remoto riguarderanno:

- a) udienza di comparizione ex art. 569 c.p.c.;
- b) eventuali colloqui con i professionisti e gli ausiliari (ferma restando la necessità della formulazione delle istanze dovute) a discrezione del giudice dell'esecuzione.

Si ritiene, comunque, riservata al giudice la possibilità di individuare, in deroga alla previsione del Protocollo, le fattispecie concrete nelle quali è opportuna e necessaria la comparizione personale delle parti da tenersi in modalità da remoto ovvero in presenza.

## Le udienze della sezione fallimentare

**Le udienze con trattazione scritta:**

### a) i ricorsi prefallimentari:

ed invero si tratta di procedimenti camerali deformatizzati:

- in cui il legislatore detta di per sé dei termini: (i) quello ordinario della fissazione dell'udienza di comparizione ( 45 giorni dal deposito del ricorso); (ii) quello del termine a difesa (notifica almeno 15 giorni prima dell'udienza); (iii) quello per il deposito di memorie, documenti e relazioni tecniche (almeno 7 giorni prima dell'udienza);
- in cui il legislatore consente l'abbreviazione dei termini di cui al punto a) e l'adozione di forme semplificate di notifica;
- in cui è prevista la necessità della difesa tecnica;
- in cui il tribunale può disporre d'ufficio i mezzi istruttori;

In considerazione della tipologia del procedimento (in cui il ricorso non sottende una domanda volta all'accertamento del credito) che comunque non può prescindere dall'iniziativa dei soggetti legittimati (sicché al loro comportamento d'inerzia consegue pronunzia d'improcedibilità del ricorso stesso), la trattazione cartolare – calibrata nei termini secondo quanto stabilito dall'art. 15 l.f. – può consentire l'adeguata tutela delle ragioni del contraddittorio, peraltro integrate dai poteri d'istruttoria officiosa. Il mancato deposito delle note nei termini concessi potrà determinare l'improcedibilità del ricorso. Cionondimeno, ove il debitore non intenda costituirsi in giudizio mediante un difensore che potrà comparire personalmente all'udienza fissata, prenotandosi a mezzo pec entro il mercoledì antecedente all'udienza fissata, al fine di consentirne l'accesso munito dei dispositivi individuali di protezione (guanti e mascherine)

### b) le udienze di verifica dello stato passivo ex artt. 95, 101 e 103 l.f.

Ciò salvo che – in ipotesi di particolare complessità – il G D ritenga necessaria e disponga la fissazione di un'udienza da remoto. Ciò in ragione di quanto espressamente previsto e

consentito dall'art. 95, comma 3, l.f., che già espressamente prevede *"In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi"*.

**c) le impugnazioni ex art. 98 l.f.**

Ed invero, si tratta di procedimenti camerali di cognizione, in cui il legislatore fallimentare ha già prevista delle scadenze temporali per il ricorso e la costituzione delle parti. Sicchè la trattazione scritta appare compatibile quanto all'udienza di comparizione delle parti ed a quella di discussione, con le medesime conseguenze di rito previste per i procedimenti di cognizione ordinaria quanto al mancato deposito delle note contenenti le istanze e le conclusioni già formulate. Per il raccoglimento delle prove orali, non possono che valere le regole generali già innanzi indicate.

**d) i procedimenti per lo scioglimento della riserva di ammissione ex art. 113 bis l.f.;**

**e) i procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (reclami contro gli atti del G.D.)**

**f) il procedimento di cui all'art. 36 l.f. (reclami contro gli atti del curatore);**

**g) il procedimento di cui all'art. 37 l.f. (revoca del curatore);**

**h) i piani di riparto ex artt. 110, 113 e 117 l.f.**

Per ciò che attiene al diritto di difesa del fallito, qualora sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osta alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento; se, invece, non ha un difensore può ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere via PEC o via mail all'indirizzo pec del fallimento ovvero all'indirizzo mail del curatore; infine, nel caso in cui uno o più creditori o il fallito chiedano di partecipare all'udienza personalmente, tale circostanza verrà comunicata dal curatore al giudice, il quale adotterà la modalità dell'udienza in presenza o da remoto; il GD fisserà con decreto le modalità di trattazione dell'udienza in cui ordina il deposito in cancelleria del rendiconto;

**i) il procedimento per l'approvazione del rendiconto ex art. 116 l.f.**

**j) i procedimenti collegiali di reclamo al rendiconto, ex art. 116, comma 4, l.f.**

**k) i procedimenti di riapertura del fallimento ex art. 121 l.f.;**

**l) il procedimento di concordato fallimentare ex artt.124 e ss l.f., compresa l'opposizione o l'omologazione di cui all'art. 129 l.f.;**

**m) il procedimento di concordato preventivo ex artt. 161 , 163 e 163 bis l.f.**

**n) il procedimento per l'adozione dei provvedimenti ex art.162 l.f.;**

**o) il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.f.;**

**p) il procedimento di non approvazione del concordato preventivo ex art. 179 l.f.;**

**q) il procedimento di omologa o di omologazione del concordato ex art. 180 l.f. a seguito del voto anche in caso di osservazioni;**

**r) il procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;**

**s) le opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.f.;**

**t) procedimenti ex art. 143 l.f. (esdebitazione);**

- u) le udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- v) i reclami contro ordinanze rese nei procedimenti ex l. n. 3/2012.

Si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui sopra sarà garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

#### **Le udienze mediante collegamenti da remoto:**

- l'udienza di verifica dei crediti nell'ipotesi di particolare complessità;
- l'adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 l.f.;
- le procedure di concordato preventivo più complesse;
- i colloqui con i professionisti e gli ausiliari (ferma restando la necessità della formulazione delle istanze dovute) a discrezione del giudice delegato.

#### **Le udienze in presenza**

- l'audizione del fallendo;
- le impugnazioni ex art. 98 l. f. per le attività istruttorie incompatibili con la trattazione scritta.

#### **Le udienze in materia di famiglia**

##### **Le cause o fasi processuali compatibili con la modalità di trattazione scritta:**

- a) le istanze di modifica in corso di causa ex art. 706 c.p.c. e le istanze finalizzate all'adozione di provvedimenti cautelari o interinali;
- b) i procedimenti camerati di revisione o modifica della disciplina della separazione o del divorzio;
- c) i procedimenti camerati per la regolamentazione della disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio;
- d) altri procedimenti camerati tra cui la richiesta di pagamento diretto ex art. 165 c.c.;
- e) le separazioni consensuali e i divorzi congiunti. Infatti, il DL 137/2020 all'art. 23 comma 6 ha previsto: *Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.*
- f) per tutte le attività relative alla fase istruttoria o della decisione per le quali per le cause ordinarie è stato ritenuto possibile il contraddittorio scritto (si rimanda alla parte generale del Protocollo);

### **Le cause o fasi processuali non compatibili con la trattazione scritta :**

- g) le udienze di comparizione dei coniugi nelle separazioni giudiziali
- h) le udienze di comparizione dei coniugi nei divorzi giudiziali;

Per tutte queste ipotesi in alternativa all'udienza in presenza è possibile la modalità dell'udienza da remoto.

- i) l'ascolto del minore: le caratteristiche peculiari dell'adempimento in questione e la necessità di stabilire un contatto diretto tra il giudice e il minore escludono radicalmente la trattazione scritta e suggeriscono nettamente l'udienza in presenza, salve ipotesi particolari (ad esempio, è avvenuta la nomina del curatore speciale) in cui potrebbe tenersi l'udienza da remoto (da escludersi decisamente se il luogo del collegamento è l'abitazione dell'uno e dell'altro genitore o altro luogo che non garantisce la spontaneità e la genuinità delle dichiarazioni rese dal minore).

### **Le udienze del giudice tutelare**

**possono essere trattate secondo la modalità della trattazione scritta:**

- a) **le aperture delle amministrazioni di sostegno:** poiché appare sconsigliabile procedere all'esame della persona nei cui confronti è stata presentata la domanda di apertura dell'ADS, il giudice, qualora la documentazione medica allegata a sostegno della domanda sia sufficientemente chiara, provvederà alla nomina di un amministratore provvisorio al solo fine di potere compiere una serie limitata di atti urgenti nell'interesse dell'amministrato, sino alla definitiva apertura dell'amministrazione e alla nomina definitiva dell'amministratore;
- b) **i giuramenti degli amministratori di sostegno e dei tutori:** occorre premettere che il giudice tutelare nei casi di contrasto tra le persone che hanno chiesto l'apertura dell'ADS e altri soggetti interessati e ogni altra volta che lo ritenga opportuno, procederà alla nomina di un professionista scelto, a turnazione, nell'elenco in corso di formazione presso l'Ufficio della volontaria giurisdizione sulla scorta delle dichiarazioni di disponibilità presentate. L'accettazione dell'incarico e il giuramento dell'amministratore o del tutore avverranno inviando il modello di giuramento predisposto dal Tribunale, debitamente sottoscritto e accompagnato dalla copia di un documento che consenta l'identificazione della persona, a mezzo PEC (in caso di professionista o soggetto pubblico) o anche a mezzo mail in caso di persona non munita di PEC;
- c) **L'approvazione dei rendiconti periodici:** gli amministratori di sostegno e i tutori presenteranno i rendiconti periodici dell'attività svolta via PEC, via mail o anche per posta ordinaria; il giudice tutelare provvederà all'approvazione senza convocare, di regola, l'amministratore o il tutore provvedendo a richiedere eventuali chiarimenti in forma scritta; in via eccezionale, può disporre la comparizione fermo restando il limite indicato in precedenza;
- d) **le interfocuzioni con il g.t.:** le eventuali richieste di interloquire con il g.t. saranno evase in forma scritta oppure disponendo la comparizione, fermo il limite prima indicato.

### **10. le udienze di lavoro e previdenza**

Con riguardo alle udienze in presenza fisica, si osserveranno le disposizioni indicate in precedenza.

In ordine alle aule in cui i Magistrati di questa Sezione celebrano le udienze in presenza fisica, si evidenzia che per le udienze fissate nei giorni dispari è prevista una turnazione - previo accordo tra i magistrati - per l'utilizzo dell'aula collegiale della Sezione situata al piano terra.

Alla stregua di detta organizzazione dei turni di udienza, l'aula Collegiale della Sezione viene occupata settimanalmente nei giorni di Lunedì, Mercoledì e per quanto riguarda la dott.ssa Iorio, il Giovedì per l'udienza di Lavoro e il Martedì dalle ore 11 per la trattazione delle impugnative di licenziamento con rito "Fornero" (come da tabella organizzativa di questa Sezione attualmente vigente)

Con riguardo alle cause per le quali i Magistrati della Sezione dispongono la trattazione cartolare – percentualmente la maggior parte delle cause - essa avviene sempre nelle rispettive aule di udienza.

La concessione del termine per il deposito di note di trattazione scritta nei cinque giorni prima dell'udienza o di un ulteriore termine sino a due giorni prima garantisce una adeguata tutela del contraddittorio consentendo alle parti – attraverso la concessione del secondo termine – di poter replicare alle argomentazioni esposte dalla controparte nelle note di trattazione scritta.

Infine, la trattazione di cause da remoto attraverso la piattaforma Teams – attualmente in numero limitato - ha luogo in base alla scelta discrezionale del singolo Magistrato, tenuto conto anche delle richieste delle parti.

**Si dispone la comunicazione del presente decreto:**

***a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale  
al Sig. Procuratore della Repubblica sede  
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sede  
al Sig. Presidente della Camera penale sede  
alla Segreteria del personale per la diffusione***

***ed, altresì, per doverosa conoscenza***

***al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli  
al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli  
al Capo del Dipartimento per la Organizzazione giudiziaria dott.ssa Fabbrini  
al Consiglio Superiore della Magistratura ([protocollo.csm@giustiziacer.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacer.it))***

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale per la diffusione.  
Si dispone darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

**Santa Maria Capua Vetere il 17.11. 2020**

**Il Presidente del Tribunale  
Gabriella Maria Casella**

